

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– SEDE DI ROMA

(NRG 6739/2019; UD. 22.2.2022)

QUINTO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q in proprio per avere la qualità di difensore nonché rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (**C.F. BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (**C.F. CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di procura alle liti rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. Cpc congiunta al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: *maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato **pec:** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso la cui sede è domiciliato *ex lege* in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in
persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, rappresentato e
difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato **pec:**
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso la cui sede è domiciliato *ex*
lege in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38
FIRENZE- 50133 -
- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38
FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259
del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale -
Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il
*“corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche
statali”* (Doc.1);

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
con cui è stato adottato Regolamento sulle *modalità di svolgimento
delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale,*

per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” (Doc.2);

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.6);

6) del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30);

7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sottocommissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43);

8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso

9) della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR (Doc.51) recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del

punteggio ai titoli **nella parte in cui non include la ricorrente**
(Doc.52)

10) del Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.53);

11) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.54);

12) del Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.55);

13) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata (Doc.56);

14) della Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019 (Doc.57);

15) dell'Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali (Doc.58);

16) dell'Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.59);

17) dell'Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio (Doc.60)

18) del Decreto Dipartimentale **1.4.2021 n. 413** con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria

generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata (Doc.65);

19) del Decreto Dipartimentale 14.8.2020 n. 998 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.66);

20) del Decreto Dipartimentale 12.8.2020 n. 995 (Doc.67);

21) del Decreto Dipartimentale 6.8.2020 n. 986 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.68);

22) del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 978 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati (Doc.69);

23) del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 977 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati (Doc.70);

24) del Decreto Dipartimentale 9.10.2019 n. 1461 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata (Doc.71)

NONCHE' CON IL PRESENTE ULTERIORE ATTO DI MOTIVI

AGGIUNTI PER L'ANNULLAMENTO

25) del Decreto Dipartimentale **12.8.2021 n. 1357** del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione di **rettifica della graduatoria generale** nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.72);

26) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 16.8.2021 (Doc.73);
27) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 24.8.2021 (Doc.74);
28) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 31.8.2021 (Doc.75);
29) dell'Avviso di ulteriori assegnazioni ruoli regionali del 24.8.2021 (Doc.76);
30) di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed ha chiesto l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia *in parte qua* ed ammissione con riserva all'orale, per i seguenti **MOTIVI** qui di seguito sinteticamente riportati.

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.

La ricorrente è stata arbitrariamente e immotivatamente **INTERROTTA PER TRE VOLTE** dall'incaricata della vigilanza

durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo della prova di circa 8/10 minuti rispetto al tempo assegnato di 150 minuti, con conseguente disparità di trattamento tra i partecipanti alla prova concorsuale.

E infatti l'incaricata della sorveglianza ha impedito all'Avv. Lombardi di svolgere il proprio elaborato per tre volte con i seguenti dichiarati motivi:

- 1) fornire raccomandazioni non richieste sull'utilizzo della postazione di PC e spiegazioni sulle indicazioni fornite dal MIUR per l'utilizzo del programma software;
- 2) analizzare gli otturatori auricolari fino a quel momento indossati dalla ricorrente al fine di verificare che non celassero *microchip*;
- 3) controllare i testi normativi posizionati sul banco della ricorrente benché fossero stati già ispezionati e ammessi prima dell'inizio della prova e benché non venissero utilizzati dalla ricorrente (v. scambio di *whatsapp* del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

Si precisa che le interruzioni sono avvenute a distanza di tempo l'una dall'altra e quando la ricorrente aveva recuperato la concentrazione e ricominciato a scrivere.

**2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400
COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).**

La Commissione esaminatrice nell'attribuire i punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) **NON HA**

OPERATO UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA E COMPLESSIVA delle due prove ma ha frazionato illegittimamente le stesse assegnando i punteggi di 47,25/80 e di 18/20 (totale prova 65,25/100v. Docc. 5 e 10) quando la ricorrente aveva conseguito la media di 75/100 e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, con conseguente diritto ad essere ammessa alla prova orale.

3. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice **HA SEPARATO** il momento **DELL'ESAME/VALUTAZIONE** della prova scritta da quello della **CORREZIONE E DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO** giacché la correzione dei compiti è stata compiuta a distanza di tempo dalla lettura degli elaborati da **due sottocommissioni** peraltro in composizione diversa (v. Docc. 4 e 11).

4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.

La Sottocommissione n. 20 ha dedicato alla lettura di ciascun elaborato, alla discussione, alla decisione dei singoli punteggi da attribuire nelle diverse griglie di riferimento ed alla compilazione della articolata e complessa griglia di correzione delle prove scritte della ricorrente il tempo assolutamente esiguo di circa 15 minuti (3 minuti a Quesito v. Doc.4).

Non occorre spendere molte parole per evidenziare che **il tempo di 3 minuti a quesito** è forse a malapena sufficiente a discutere, deliberare, trascrivere i voti assegnati collegialmente dalla Commissione per ciascun Indicatore della Griglia di correzione e per ciascun quesito e non anche per la previa presa visione, discussione di ciascun elaborato e deliberazione dei singoli voti da inserire in tutte le celle della griglia di valutazione.

Il tempo di dichiarata correzione, quindi, si appalesa manifestamente **ILLOGICO ED IRRAGIONEVOLE COSÌ DA DIVENTARE SINDACABILE** da parte del Giudice amministrativo come confermato dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso MIUR nella memoria depositata.

A ciò si aggiunga che la Commissione esaminatrice in seduta plenaria e la stessa Sottocommissione n. 20 **si erano autoimposti** per la correzione dei compiti il tempo di 30 minuti (v. Docc.3 e 11).

5. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE.

***VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017
N. 138.***

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte **UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIVERSA** da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019 poiché riporta indicatori contenutisticamente diversi (v. Doc.5) da quelli adottati in sede di seduta plenaria (v. Doc.3).

6. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte della ricorrente una **griglia di correzione** (peraltro diversa da quella stabilita in sede di seduta plenaria) che risulta **MANCHEVOLE DEI DESCRITTORI SPECIFICI** (ovvero valutazione specifica del voto/punteggio) per ciascun Indicatore all'interno della scala di riferimento riportata nella Griglia utilizzata, in cui lo stesso punto ha un peso diverso **PER OGNI SINGOLA SCALA DI RIFERIMENTO** applicata, con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale (v. Docc. 3 e 5).

7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disparità di trattamento viene ravvisata in vari momenti della procedura concorsuale. A titolo esemplificativo si ribadisce che:

1) i candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione **UN TEMPO MAGGIORE** (due mesi) **PER LA MEMORIZZAZIONE** della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018);

2) alcuni candidati hanno beneficiato di **TEMPI DI CORREZIONE DI DURATA MAGGIORE** dei 30 minuti predeterminati (v. Sottocommissione n. 37 che ha dedicato 72 minuti alla correzione di ogni prova Doc.13);

3) alcuni candidati hanno beneficiato della **RIVALUTAZIONE DEGLI SCRITTI IN RAGIONE DEL VOTO OTTENUTO NELLA PROVA IN LINGUA** (v. Sottocommissione n. 30 che ha proceduto alla rilettura e rivalutazione dei compiti in considerazione del voto ottenuto nella prova di lingua (v. Doc.14).

8. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.

La Commissione esaminatrice ha effettuato una **lettura assolutamente superficiale** degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in lingua) e i pareri *pro-veritate* prodotti che hanno confermato che il

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

compito avrebbe meritato un punteggio certamente superiore alla soglia minima di 70/100 (v. Docc.16-17).

**9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16
DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E)
D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487.
ILLEGITTIMITA' DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-
CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.**

Con il Decreto direttoriale del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 benché tali soggetti si trovassero in una situazione d'incompatibilità per ricoprire il primo la carica politica di sindaco (v. Docc.46-47) e per avere svolto le altre corsi di formazione per dirigenti scolastici (v. Docc.44-45).

La difesa del MIUR si è limitata alla produzione in giudizio delle **autocertificazioni contrastanti con gli atti pubblici sottoscritti dai presenti** (v. dichiarazione DS Rizzi e relativo verbale del CDI del 5.3.2019 e dichiarazione del Sindaco Marcucci e verbale della seduta della Giunta comunale di Alvignano che attestano orari di uscita diversi) **e/o da autocertificazioni sfornito del benché minimo principio di prova.**

La presenza di tali membri ha reso pertanto illegittimo l'operato della Commissione quale collegio perfetto nella parte in cui ha fissato nella

seduta plenaria del 25.1.2019 i criteri di valutazione delle prove scritte, con conseguente illegittimità a cascata dell'operato di tutte le commissioni esaminatrici (Doc.3).

10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.

Il documento informatico contenente la Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) **È PRIVO DEI METADATI**, è stato creato con il codice fiscale della ricorrente, **NON CONTIENE LA TRACCIATURA** di tutte le operazioni compiute e risulta essere **UN PDF CORROTTO** e probabilmente manomesso così come accertato dalle perizie informatiche del 7.6.2019 e del 24.6.2019 depositate (v. Docc.22, 29 e 34), con conseguente falsità materiale del documento e invalidità dello stesso per difetto del requisito di integrità prescritto dalla legge. Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione della prova scritta (Doc.4) risulta invece essere un PDF creato il giorno 22.3.2019 e cioè in data diversa da quella apposta (vedi perizie informatiche prodotte). E **privo dell'operazione di rinomina, riportante il codice fiscale della ricorrente.**

11. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON

ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Il file PDF della griglia di valutazione della ricorrente (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è stato creato con il “*nome file*” attualmente visualizzato ovvero il codice fiscale della stessa Lombardi Deborah anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato e **non riporta alcuna operazione di rinomina nello ‘storico’ del file**, con conseguente violazione del principio dell’anonimato.

Indipendentemente dalla spiegazione dettagliata fornita da CINECA nel comunicato stampa del 18.6.2019 **NEI FATTI E NEL CASO DE QUO IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELL’ANONIMATO E/O LA TRACCIATURA DELL’OPERAZIONE DI RINOMINA NON HA FUNZIONATO**. In dispregio a quanto dichiarato dallo stesso CINECA e prescritto dalla normativa vigente in materia (Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgvo 7.3.2005 n. 82), DPCM 3.12.2013, DPCM 13.11.2014 e Linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informati).

12. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

I **FILES CARICATI** nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione

n. 20 risultano essere **STATI CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019** dalle ore 20.12 alle ore 20.29, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019, anziché nelle date riportate sul verbale stesso (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019 v. perizie informatiche Docc. 22, 29 e 34).

Nei verbali delle sedute della Commissione tutti i membri hanno dichiarato e sottoscritto di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 e di **AVERLI TERMINATI ALLE ORE 21:00 senza alcuna pausa e/o interruzione di sorta** quando, al contrario, il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne **discusso e concordato** con gli altri commissari, ha **predisposto ed inviato** di volta in volta dalla webmail dell'Università di Genova a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale, **PRIMA DELLA CHIUSURA DEI LAVORI**, una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari il giorno e l'ora della successiva convocazione nonché l'ordine del giorno della stessa convocazione, con conseguente falsità ideologica dei verbali della commissione che costituiscono atto pubblico e che non riportano tali attività (v. Docc. 4 e 35-39).

13. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA

***CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA
DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.
VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.***

Le prove scritte della ricorrente sono state oggetto di ***“doppia lettura con relativa valutazione”*** da parte della Sottocommissione n. 20 in una **composizione totalmente differente** da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha poi attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto con una **scissione e separazione di attività e di funzioni all'interno dello stesso procedimento valutativo della prova** (v. Docc. 11 e 23-27) che si appalesa illegittima per violazione del principio secondo cui la commissione opera quale collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti.

Si precisa che **la sottocommissione** in seconda composizione non ha modificato i criteri deliberati dalla sottocommissione stessa con verbale n. 1 del 6.2.2019 (Doc.23) e, ciò nonostante, **HA OPERATO IN MANIERA DIFFORME DA QUANTO DELIBERATO** e, inoltre, da quanto concordato dalla commissione in seduta plenaria.

14. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).

Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi la ricorrente ha

subito ben tre interruzioni della prova del tutto ingiustificate ed arbitrarie da parte dell'incaricata della vigilanza di cui il verbale d'aula (Doc.30) non dà atto con conseguente falsità ideologica del verbale stesso in quanto atto pubblico.

* * * * *

2. IL MIUR NON HA CONTESTATO ALCUNO DEI FATTI ALLEGATI E DEDOTTI DALLA RICORRENTE con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti a fondamento delle censure formulate.

I fatti dedotti dalla ricorrente debbono pertanto ritenersi **PACIFICI e INCONTROVERSI** perché non contestati.

* * * * *

3. In data 17.7.2019 il MIUR ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato le prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli di ciascun candidato (Docc.51-52) ed i provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

4. In data 1.8.2019 il MIUR ha pubblicato la GRADUATORIA GENERALE dei vincitori di concorso e successivamente i provvedimenti di rettifica della graduatoria del 7.8.2019 (Docc.53-57).

Detti provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati dalla

ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

5. Con Decreto Dipartimentale 1.4.2021 n. 413 (Doc.65) il Ministero dell'Istruzione ha depennato i soggetti inclusi nell'elenco ivi allegato dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi ha modificato e rettificato la graduatoria generale.

A seguito del deposito dell'ordinanza collegiale del **14.4.2021** n. 4374 la ricorrente **è venuta a conoscenza** che il MIUR aveva già sostanzialmente **rettificato** la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con il **Decreto 6 agosto 2020 n. 986** (Doc.68) che non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tali provvedimenti del MI unitamente agli altri decreti di rettifica e di modifica della graduatoria generale del concorso indicati in epigrafe (Docc.66, 67, 69, 70, 71) sono stati tempestivamente impugnati dalla ricorrente con il quarto ricorso per motivi aggiunti.

* * * * *

6. Con il Decreto Dipartimentale 12.8.2021 n. 1357 (Doc.72) il Ministero dell'Istruzione ha (nuovamente) RETTIFICATO la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.72).

Si rende pertanto necessario **impugnare con ulteriori motivi aggiunti**

il Decreto Dipartimentale 12.8.2021 n. 1357 di **RETTIFICA della Graduatoria Generale del Concorso nella parte in cui non ricomprende la ricorrente** (Doc.72) nonché i consequenziali Avvisi di assegnazione di ruoli generali (Docc.73-76).

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI IMPUGNATI PER I MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO e AI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI GIA' PROPOSTI.

1.1. I provvedimenti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti sono atti conseguenti ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti già proposti giacché si tratta dei provvedimenti di modifica e di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici.

* * * * *

1.2. Con il presente ricorso l'odierna ricorrente deduce pertanto l'illegittimità dei predetti provvedimenti **per illegittimità derivata** rinviando espressamente ai motivi di impugnazione formulati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti e dal cui accoglimento consegue la illegittimità in via derivata degli atti oggi impugnati.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
Voglia **accogliere** il ricorso e i motivi aggiunti e per l'effetto **annullare**
IN PARTE QUA i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo
dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte
della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il
punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa
(Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei
punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure**
disporre che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa
Commissione.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di
Consiglio.

Si allega procura alle liti in modalità telematica congiunta al ricorso e si
deposita seguendo la numerazione degli atti già depositati:

72) del Decreto Dipartimentale **12.8.2021 n. 1357** del Direttore
Generale del Ministero dell'Istruzione di **rettifica della graduatoria**
generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti
scolastici;

73) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 16.8.2021;

74) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 24.8.2021;

75) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 31.8.2021;

76) dell'Avviso di ulteriori assegnazioni ruoli regionali del 24.8.2021.

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 8 settembre 2021

Avv. Maurizio Bufalini

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Ill.mo Sig. Presidente,

Il sottoscritto Avv. Maurizio Bufalini in qualità di difensore di **Avv. DEBORAH LOMBARDI** in virtù di congiunta procura alle liti

PREMESSO CHE

- Appare opportuno notificare anche il ricorso per motivi aggiunti a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso ai fini della piena integrità del contraddittorio;
- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati attualmente inseriti in graduatoria in ragione dell'elevato numero degli stessi.

CHIEDE

l'autorizzazione alla **notificazione del ricorso per motivi aggiunti** a tutti i controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la

Avv. Maurizio Bufalini
Avv. Deborah Lombardi
P.zza Dè Salterelli n. 1
50122 FIRENZE

pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con
indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 8 settembre 2021

Avv. Maurizio Bufalini